

proposta di legge n. 179

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 29 febbraio 2012

—————

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI: 20 GENNAIO 1997, N. 15:
“DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO
IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI” E
28 LUGLIO 2009, N. 18: “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2009”

—————

Signori Consiglieri,

con la proposta di legge in argomento si apportano alcune modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e alla legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009) con riferimento alle norme concernenti, rispettivamente, le modalità di determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e l'attribuzione al bilancio regionale dell'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 2 bis, comma 6 bis, della l.r. 15/1997 nelle more dell'entrata in esercizio degli impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani.

L'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e ss. mm., ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi secondo la classificazione delle discariche di cui al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

Tale norma, a livello regionale, è stata recepita con la l.r. 15/1997 che, all'articolo 2, ha disciplinato le modalità di determinazione del tributo speciale in questione, tralasciando tuttavia di indicare, per alcune categorie di rifiuti come i rifiuti inerti, i rifiuti derivanti dal settore minerario, lapideo e metallurgico, la tipologia della discarica di conferimento secondo la classificazione prevista dal d.lgs. 36/2003 (che distingue tra discariche per rifiuti inerti, discariche per rifiuti non pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi) e dal relativo decreto attuativo d.m. 29 settembre 2010.

In conseguenza di ciò, l'articolo 2, comma 1, della l.r. 15/1997 ha suscitato alcune difficoltà interpretative ed applicative del tributo speciale. In particolare sul territorio, non sempre è risultato chiaro che i rifiuti metallurgici devono essere conferiti presso le discariche per rifiuti inerti, dal momento che all'articolo 2, comma 1, lettera a), non vi è espressa indicazione della tipologia di discarica presso la quale vanno conferiti i rifiuti ivi indicati tra cui i metallurgici.

Con l'articolo 1 della presente proposta si intende dunque superare tali difficoltà, adeguando la norma regionale concernente la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui alla legge 549/1995 secondo la classificazione delle discariche di cui al d.lgs. 36/2003, nel rispetto della tipologia del rifiuto e semplificandone al contempo l'applicazione in favore degli enti locali, delle imprese conferenti i rifiuti e soprattutto dei gestori degli impianti.

La rimodulazione dell'aliquota è stata formulata garantendo il principio di invarianza della pressione fiscale.

L'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 36/2003 prevede che "I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento."

Al fine di garantire l'assolvimento degli obblighi di cui alla norma citata, si è resa necessaria la realizzazione degli impianti di trattamento previsti dai rispettivi piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e la previsione del conseguente sostegno finanziario per la relativa realizzazione.

L'articolo 30, comma 11, della l.r. 18/2009 prevede che, in fase di prima applicazione, l'intero gettito dell'addizionale al tributo speciale di cui al comma 6 bis dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997, sia riassegnato sui bilanci regionali per il finanziamento delle misure stabilite con D.G.R. 15 giugno 2009, n. 986, con la quale la Regione ha stabilito un programma di interventi per la realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani da attuarsi entro il 31 dicembre 2013.

Con l'articolo 2 della presente proposta, al fine di consentire l'effettiva realizzazione degli impianti e il relativo sostegno finanziario, si prevede che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale al tributo speciale di cui al comma 6 bis dell'articolo 2bis della l.r. 15/1997 confluisca interamente nel bilancio regionale fino alla effettiva entrata in esercizio degli impianti medesimi.

Art. 1*(Modifiche alla l.r. 15/1997)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare del tributo è determinato:

- a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
- b) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;
- c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni smaltiti in discarica per rifiuti inerti, in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;
- d) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
- e) in euro 0,022 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;
- f) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
- g) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi.”.

2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della l.r. 15/1997 le parole: “lettera e)” sono sostituite dalle parole: “lettera f)”.

3. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 15/1997 le parole: “lettere b) e c)” sono sostituite dalle parole: “lettere c) e d)”.

4. Al comma 1 dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997 le parole: “lettera e)” sono sostituite dalle parole: “lettera f)”.

Art. 2*(Modifica alla l.r. 18/2009)*

1. Il comma 11 dell'articolo 30 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), è sostituito dal seguente:

“11. In fase di prima applicazione e fino alla effettiva entrata in esercizio degli impianti di trattamento finalizzati all'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 7 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relati-

va alle discariche di rifiuti), così come previsti nel piano regionale dei rifiuti e nei piani d'ambito, l'intero gettito dell'addizionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l.r. 15/1997, è riassegnato sui bilanci regionali degli esercizi successivi per il finanziamento degli impianti medesimi.”.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.